



COMUNE DI MASSA E COZZILE
(Provincia di Pistoia)

CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N. 29 del 10/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI - ANNO 2020

L'anno 2020 il giorno 10 luglio 2020 del mese di Luglio alle ore 19:00 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale alla presenza dei Signori:

		Pr	As			Pr.	As
NICCOLI MARZIA	Consigliere	P		GALLIGANI SANDRO	Consigliere		A
DAMIANI MASSIMO	Consigliere	P		INNOCENTI ALESSIO	Consigliere	P	
BERTOCCI LAURA	Consigliere		A	VANNINI MATTEO	Consigliere	P	
BRIZZI MATTEO	Consigliere	P		MALTAGLIATI ELENA	Consigliere	P	
LOPARCO	Consigliere	P		MAZZACCHERI	Consigliere		A
VALENTINA				SIMONE			
BALDASSERONI	Presidente	P		MARTINI	Consigliere	P	
SARA				ALESSANDRO			
BICCHI MASSIMO	Consigliere	P					

Consiglieri assegnati n° 13 Presenti n° **10**

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Aronica.
Presiede Sara Baldasseroni nella sua qualità di Presidente del Consiglio.
La seduta è pubblica.

Scrutatori nominati per la seguente seduta:
BRIZZI MATTEO, INNOCENTI ALESSIO, VANNINI MATTEO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Massa e Cozzile è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Tenuto conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

Rilevato che alla data odierna non risulta ancora validato dal competente Ente di Governo dell'ambito il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020;

Richiamato l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: *"i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio*

rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l'anno 2020;

Considerato che la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 06.03.2019;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;

Richiamato inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del consiglio c.le in data odierna e in particolare l'art. 23;

Considerato che a seguito dell'emergenza sanitaria ed economica da Covid-19, un numero considerevole di attività produttive, industriali ed economiche del territorio comunale, sono state costrette da provvedimenti nazionali o regionali alla sospensione forzata dell'attività;

Vista la delibera ARERA n. 158/2020 sull'"Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrale dei rifiuti.....alla luce dell'emergenza Covid-19"

Ritenuto pertanto opportuno, per le utenze non domestiche, prevedere una riduzione della parte fissa e variabile del tributo TARI, sulla base dei giorni di sospensione dell'attività stabiliti dai provvedimenti nazionali o regionali e identificati tramite i codici ATECO di cui all' allegato "A" alla delibera ARERA 158/2020 precisando che, laddove si presentassero difficoltà a incrociare i suddetti codici ovvero a capire se gli esercizi siano stato effettivamente obbligati alla chiusura, saranno richieste ulteriori informazioni al contribuente (che saranno conteggiate nella prima scadenza utile);

Dato atto che le suddette riduzioni saranno finanziate con fondi propri di bilancio;

RITENUTO opportuno determinare i requisiti per l'applicazione delle esenzioni/agevolazioni sociali per l'anno 2020 nel modo seguente:

ESENZIONE:

- dal pagamento della tariffa per nucleo familiare con indicatore ISEE fino ad € 3.500,00

RIDUZIONE:

- della tariffa del 50% per nucleo familiare con indicatore ISEE da € 3.500,01 fino ad € 5.000,00
- della tariffa del 25% per nucleo familiare con indicatore ISEE da € 5.000,01 fino ad € 8.265,00

La scadenza per la presentazione della richiesta di agevolazioni sociali è fissata al 15 OTTOBRE 2020.

RITENUTO opportuno, nelle more dell'approvazione del PEF 2020 e pertanto della corretta allocazione degli agriturismi nella categoria preposta, si prevede per la suddetta fattispecie una riduzione del 15% dell'ammontare del tributo per l'anno 2020;

Tenuto conto che le agevolazioni e riduzioni sopraindicate trovano copertura negli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione 2020-2022, anno 2020;

VISTO l'art.18 del regolamento comunale del tributo, il quale stabilisce le seguenti scadenze per il versamento della tassa:

- prima rata: 31 maggio
- seconda rata: 3 dicembre 2020

Tenuto conto che per l'anno 2020 le scadenze sono state prorogate con deliberazione consiliare n. 20 del 20.05.2020;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche"*

(IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

Dato atto che la Legge 18/2020 (cd. Decreto Cura Italia) ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 31 luglio 2020 ;

Dato atto che l'art. 138 del D.L. 34/2020 ha allineato al termine di approvazione del bilancio di previsione, quello per la determinazione delle tariffe della TARI previsto dall'art. , comma 683-bis, della Legge 147/2013;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile del settore finanziario;

Visto parere dell'organo di revisione;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli 10, espressi dai 10 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di confermare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 06.03.2019, legittimandone l'applicazione anche per l'anno 2020 e indicate nell'allegato A che forma parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che i requisiti per l'applicazione delle esenzioni ed agevolazioni a carattere sociale sono così determinati per l'anno 2020:

ESENZIONE:

■ dal pagamento della tariffa per nucleo familiare con indicatore ISEE fino ad € 3.500,00

- RIDUZIONE:

- della tariffa del 50% per nucleo familiare con indicatore ISEE da €. 3.500,01 fino ad € 5.000,00
 - della tariffa del 25% per nucleo familiare con indicatore ISEE da €. 5.000,01 fino ad € 8.265,00
- 4) Di dare atto che, nelle more dell'approvazione del PEF e pertanto della corretta allocazione degli agriturismi nella categoria preposta, si prevede per la suddetta fattispecie una riduzione del 15% del tributo;
 - 5) Di prevedere una riduzione della parte fissa e variabile del tributo TARI per le utenze non domestiche, sulla base dei giorni di sospensione dell'attività stabiliti dai provvedimenti nazionali o regionali rilevabili tramite i codici ATECO di cui all'allegato "A" alla delibera ARERA 158/2020 precisando che, laddove si presentassero difficoltà a incrociare i suddetti codici ovvero a capire se gli esercizi siano stati effettivamente obbligati alla chiusura, saranno richieste ulteriori informazioni al contribuente che saranno conteggiate nella prima scadenza utile e successiva;
 - 6) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Con voti favorevoli 10, espressi dai 10 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Allegato a)

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 2020	
Fisso €/mq	Variabile €
€ 0,89	€ 81.48
€ 0,97	€ 150.82
€ 1,05	€ 192.85
€ 1,14	€ 249.63
€ 1,21	€ 302.93
€ 1,27	€ 346.37

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 2020

cat	Attività	TOT. PF+PV 2019
1	<i>Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto</i>	€ 1,73
2	<i>Cinematografi e teatri</i>	€ 1,33
3	<i>Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta</i>	€ 1,50
4	<i>Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi</i>	€ 2,37
5	<i>Stabilimenti balneari</i>	€ 1,89
6	<i>Esposizioni, autosaloni</i>	€ 1,55
7	<i>Alberghi con ristorante</i>	€ 4,49
8	<i>Alberghi senza ristorante</i>	€ 3,38
9	<i>Case di cura e riposo</i>	€ 4,10
10	<i>Ospedale</i>	€ 4,65
11	<i>Uffici, agenzie, studi professionali</i>	€ 4,13
12	<i>Banche ed istituti di eredità</i>	€ 2,39
13	<i>Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli</i>	€ 3,49
14	<i>edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze</i>	€ 4,04
15	<i>Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato</i>	€ 2,48
16	<i>Banchi di mercato beni durevoli</i>	€ 4,48
	<i>- idem utenze giornaliere</i>	€ 8,96
17	<i>Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista</i>	€ 3,26
18	<i>Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista</i>	€ 2,82
19	<i>Carrozzeria, autofficina, elettrauto</i>	€ 3,56
20	<i>Attività industriali con capannoni di produzione</i>	€ 2,38
21	<i>Attività artigianali di produzione beni specifici</i>	€ 2,41
22	<i>Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub</i>	€ 21,34
	<i>- idem utenze giornaliere</i>	€ 42,68
23	<i>Mense, birrerie, amburgherie</i>	€ 12,08
24	<i>Bar, caffè, pasticceria</i>	€ 16,09
	<i>- idem utenze giornaliere</i>	€ 32,18
25	<i>Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari</i>	€ 6,56
26	<i>Plurilicenze alimentari e/o miste</i>	€ 6,55
27	<i>Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio</i>	€ 24,12
28	<i>Ipermercati di generi misti</i>	€ 5,63
29	<i>Banchi di mercato genere alimentari</i>	€ 15,81
	<i>- idem utenze giornaliere</i>	€ 31,61
30	<i>Discoteche, night-club</i>	€ 4,93

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
Sara Baldasseroni

Il Segretario Comunale
Giuseppe Aronica

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge, che costituisce originale dell'atto; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' visibile su sito web istituzionale (albo on-line) di questo Comune per il periodo della pubblicazione.